

inspiring  
innovation

**WEBINAR FINANCE:  
PRONTI VIA PER IL  
2021!**

# AGENDA

1. Punto della situazione a pochi giorni dell'entrata in vigore del nuovo tracciato FE
2. Aggiornamento servizi SDI Consultazione dei documenti SDI (Protocollo n.311557/2020 del 23/09/2020)
3. Registri Iva precompilati. Art 142. del decreto rilancio n 34 del 19 maggio 2020
4. Codice delle crisi di impresa e delle insolvenze (Legge n.40 del 5/06/2020)



# **PUNTO DELLA SITUAZIONE A POCHI GIORNI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TRACCIATO FE**

# I CONTENUTI

- Il nuovo tracciato 1.6 contiene prescrizioni obbligatorie in merito soprattutto **agli aspetti formali**
- Con il nuovo tracciato sono introdotte delle **nuove opportunità** per avere dei successivi benefici
- Per coerenza con entrambe le prescrizioni sono stati rivisti **i controlli** di coerenza e di correttezza

## NUOVE DATE

- Come da provvedimento del direttore AdE del 20 aprile 2020, il 1 ottobre 2020 è entrato in vigore, in modalità transitoria, la nuova versione 1.6 del tracciato accettabile dal sistema d'interscambio.

## DUE FORMATI

- Sono in corso gli adeguamenti applicativi sui diversi software coinvolti che avranno la loro conclusione nel mese di dicembre

## SOLO 1.6

- Dal 1 gennaio 2021, invece, sarà possibile emettere fatture solamente con il nuovo tracciato introdotto dal provvedimento del 28 febbraio 2020

# Tipo documento

Introdotte nuove tipologie documentali, Tipo Documento (TD), che vanno da TD16 a TD19 e da TD21 a TD27

Questi Tipo Documento sono per il momento **OPZIONALI**, quindi non saranno obbligatori dal 1 gennaio 2021

Si ritiene che sia molto utile utilizzarli perché consentono di alimentare in modo puntuale tutte le precompilate IVA

Le precompilate, al momento, risultano opzionali ma si presume che in un non lontano futuro, possano diventare obbligatorie

# Nuovi codici natura IVA

Introdotti dal 1° ottobre, ma non obbligatori, i nuovi codici di dettagli Natura (N) 2.1, 2.2, etc.

Diventeranno obbligatori dal 1 gennaio 2021 e consentiranno di aumentare in modo puntuale tutte le precompilate IVA

È plausibile pensare che arriveranno fin da subito fatture elettroniche con codici di dettaglio tipo N3.1, N3.2, etc.

Non sarà più possibile utilizzare i codici N2, N3 e N6

# Ritenuta d'acconto

Modifiche ai campi Ritenute d'acconto (RT), in particolare da RT03 a RT06

Vengono esplicitati ed individuati dei contributi a carico del soggetto emittente

Gestite queste quote di contributo a carico del soggetto che emette la fattura, come ritenute o come contributi previdenziali, se non rappresentabili come cassa

# Altre novità

Passaggio da **2 a 8 decimali** negli importi presenti in fattura

Aggiunti due nuovi codici (M2 e Z0) nel campo **Causale Pagamento**

Resa obbligatoria la sola compilazione del **campo Bollo Virtuale**, quando prevista l'imposta di bollo; il campo **Importo Bollo** è diventato opzionale

Introdotta un nuovo attributo (opzionale), denominato **SistemaEmittente**, utile a individuare il sistema che ha prodotto il file XML

Inserite delle restrizioni nel **campo email** e aggiunti da parte dell'AdE 7 nuovi controlli ai 54 esistenti, in linea con le regole tecniche

# 7 NUOVI CONTROLLI

**Codice 00443**, dato che tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo

**Codice 00444**, dato che tutti i valori di natura dell'operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziali devono essere presenti anche nei dati di riepilogo

**Codice 00445**, dato che dal 1 gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura "padre" ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti

**Codice 00471**, dato che i valori TD16, TD17, TD18, TD19 E TD20 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario

**Codice 00472**, dato che nel tipo di documento "autofattura per splafonamento" non ammette l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario

**Codice 00473**, dato che i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano

**Codice 00474**, dato che nel tipo di documento "autofattura per splafonamento" tutte le linee di dettaglio devono avere un'aliquota IVA diversa da zero

# STATO DELL'ARTE

- Dal primo ottobre, seppur in modalità opzionale, è entrato in vigore il **nuovo tracciato 1.6**
- Facciamo il punto sugli **scarti** e sul livello di adozione anticipata
- Dal 1 gennaio 2021, il nuovo tracciato **diventerà obbligatorio**

# ALCUNI INDICI

## 1. Numero fatture attive transitate e scarti

**Fatture attive ottobre-novembre:**

1.300.000

**Scarti ottobre-novembre:**

Ottobre: 7.000

(+ 300% numero scarti sopra la media)

Novembre: 2.600

(in media)

## 2. Numero fatture passive transitate e nuovi tipi

**Fatture passive ottobre-novembre:**

1.171.000

**Documenti con nuovi:**

TD24: 26.043

TD25: 4.105

TD27: 96

## 3. Numero fatture attive transitate e i nuovi tipi

**Fatture attive ottobre-novembre:**

1.300.000

**Documenti con nuovi:**

TD24: 3.674

TD25: 6.249

TD27: 102

# COME PREPARARSI

- Nel corso di questi mesi e, con l'obiettivo di terminare entro fine anno sono state **adeguate tutte le soluzioni Di.Tech**
- I rilasci hanno riguardato la componente **«di prodotto»** legate agli adempimenti obbligatori
- Sono stati resi, inoltre disponibili, anche le componenti **«opzionali»** per chi volesse utilizzarle

# AGGIORNAMENTI DI PRODOTTO

- Fatturazione attiva: Implementato il nuovo tracciato 1.6
- Fatturazione attiva: Inserimento dei nuovi controlli del tracciato 1.6
- Fatturazione attiva: Possibilità di usare i nuovi Tipi Documenti e i nuovi codici Natura Iva messi a disposizione
- Fatturazione passiva: acquisizione del nuovo tracciato con i nuovi codici

# AGGIORNAMENTI CONSIGLIATI

Il nuovo tracciato e i nuovi controlli favoriscono l'implementazione di **automatismi** nell'ambito della fatturazione passiva

Fatturazione passiva: generazione automatica dei nuovi Tipi Documento (TD16 – TD21 per autofatture e integrazione)

Fatturazione passiva: acquisizione automatica dei nuovi dati ritenute

Le nuove funzioni sono disponibili nelle soluzioni Di.Tech

# GUIDA DELL'ADE

- Il 23/11 l'ADE ha pubblicato **una guida** per la compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro
- All'adeguamento dei software deve seguire una attività di configurazione volta **all'utilizzo dei nuovi codici**
- Riepiloghiamo alcuni concetti di cui tener conto per una **corretta configurazione**

# TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

- **Descrizione operazione:** operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) **con uno dei sottocodici di N6**, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta.
- Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso il SDI **l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa)** usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.
- **Compilazione del documento**
  - **Campo cedente/prestatore:** dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge.
  - **Campo cessionario/committente:** dati del C/C che effettua l'integrazione.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
  - **Campo 2.1.6 dell'Id Sdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento.**
  - **Campo 2.1.1.4 Numero:** consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
  - **Note di credito:** le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD con il segno negativo

# TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

- **Descrizione dell'operazione:** il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per **prestazioni di servizi** al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
- Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve **integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari)** per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'Iva).
- **Compilazione del documento**
  - **Campo cedente/prestatore:** dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
  - **Campo cessionario/committente:** dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:
    - - la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;
    - - la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
  - **Indicazione nel campo 2.1.6 dell'Id Sdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI**
  - **Campo 2.1.1.4 Numero:** consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
  - **Note di credito:** le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD con il segno negativo

# TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

- **Descrizione dell'operazione:** il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.
- Il C/C, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, **deve integrare il documento ricevuto** per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).
- **Compilazione del documento**
  - **Campo cedente/prestatore:** dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
  - **Campo cessionario/committente:** dati del C/C che effettua l'integrazione.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
  - **Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.**
  - **Campo 2.1.1.4 Numero:** consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc
  - **Note di credito:** le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD con il segno negativo

# TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

- **Descrizione dell'operazione:** il C/P estero emette una **fattura per la vendita di beni già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.
- Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un'autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario)** per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.
- **Compilazione del documento:**
  - **Campo cedente/prestatore:** dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
  - **Campo cessionario/committente:** dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:
    - la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
    - la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.
  - **Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.**
  - **Campo 2.1.1.4 Numero:** consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
  - **Note di credito:** le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD con il segno negativo

## TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TERZO PERIODO DEL D.P.R. N. 633/72

- **Descrizione dell'operazione:** il C/P nel caso di:
  - cessioni di beni **la cui consegna o spedizione risulta da un DDT** o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  - prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
  - può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), del D.P.R. n. 633/72 adoperando il TD24 e trasmetterla al SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e annotarla entro gli stessi termini.
- **Compilazione del documento:**
  - Essendo una fattura emessa dal cedente/prestatore, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). **È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.**
  - **Campo 2.1.1.4 Numero:** si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.
  - **Note di credito:** le eventuali note di credito vanno inviate con il TD standard TD04

## TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B) DEL D.P.R. N. 633/72

- **Descrizione dell'operazione:**
- il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per **il tramite del proprio cedente**, può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del D.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla al SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione).
- **Compilazione del documento:**
  - Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
  - **Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.**
  - **Note di credito: le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD standard TD04**

## TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

- **Cessione di beni ammortizzabili**
- **Descrizione dell'operazione:**
  - il C/P che cede **beni ammortizzabili** (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.
- **Compilazione del documento:**
  - **Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.**
  - **Campo cessionario/committente: dati del C/C.**
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.
  - Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità.
  - **Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.**
  - **Note di credito: le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD standard TD04**

## TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

- **Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633 del 1972**
- **Descrizione dell'operazione:**
  - il C/P emette **un'autofattura per i passaggi interni di beni e servizi** ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26 (esercizio contestuale di più attività ai fini Iva)
- **Compilazione del documento:**
  - **Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.**
  - **Campo cessionario/committente: gli stessi dati inseriti nel campo C/P.**
  - Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.
  - Indicazione di imponibile e imposta.
  - **Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.**
  - **Note di credito: le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD standard TD04**

# TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

- **Descrizione dell'operazione:**

- nei casi di cessioni di beni di cui all'articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del D.P.R. n. 633/1972, ossia:
- cessioni **gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa** se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;
- destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.
- Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell'ipotesi previste dall'articolo 3, terzo comma del D.P.R. n. 633/1972 (Prestazioni di servizio)

- **Compilazione del documento**

- **Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.**
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.
- **Campo 2.1.1.4 Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.**
- **Note di credito: le eventuali note di credito vanno inviate con il medesimo TD standard TD04**

# NUOVI CODICI NATURA - OBBLIGATORI

- Non sono più accettati i codici N2 N3 N6
- N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
- N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
  - In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo tale codice sostituisce il codice N2 di cui alla FAQ n. 15 del 27 novembre 2018
- N3.1 – non imponibili – esportazioni
  - N3.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per esportazioni di beni effettuate nell'anno di cui all'articolo 8, primo comma, lett. a), b) e b- bis) del d.P.R. n. 633 del 1972, tra le quali sono ricomprese anche:
    - le cessioni, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
    - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA.
- N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
  - Il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del d.l. n. 331 del 1993
- N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico

# IN SINTESI

## 1. Il 1 gennaio è in arrivo, ma i sistemi sono pronti

Le procedure sono consolidate

Gli adeguamenti implementati

## 2. Attenzione alla compilazione

La comunicazione dell'ADE può apparire tardiva, ma la condividiamo

Serve formazione e vicinanza

## 3. Sviluppi sulla FE

Implementazioni degli automatismi

Conversione della complessità sostenuta fino ad ora in vantaggi operativi



# AGGIORNAMENTO SERVIZI SDI CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI SDI

(Protocollo n.311557/2020 del 23/09/2020)

# PROVVEDIMENTO DEL 23 SETTEMBRE 2020 [[311557/2020](#)]

Nell'ottica di efficientamento del processo di FE, con il provvedimento del 23/11, viene prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il SDI

La produzione di un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente

Un servizio per il re-inoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto

# VANTAGGI

Pone rimedio ad alcuni piccoli e inevitabili problemi ancora presenti nel complesso di comunicazione con il Sdi, problemi fisiologici a bassissima frequenza, dovuti perlopiù a micro-perdite di connessione Internet dei diversi sistemi, per effetto dei quali in alcuni casi una fattura o la notifica non viene consegnata dal Sdi al provider di destinazione.

Le probabilità di mancata consegna sono davvero molto basse, perché il Sdi effettua più tentativi a distanza di ore l'uno dall'altro. Tuttavia in alcuni casi neppure questa strategia preserva dalla certezza assoluta di avvenuta consegna, che comunque rimane altissima.


# DETERMINAZIONE DATA DI CONSEGNA

RICHIESTA  
RITRASMISSIONE FE PER  
MANCATO RECAPITO

Il soggetto che riceve le fatture elettroniche tramite “*web service*”, può richiedere la ritrasmissione delle fatture in mancato recapito per il tramite del servizio di quadratura e reinoltro. In tal caso la **data di ricezione** di quest’ultime è rappresentata **dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta** dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione”.

DEFINIZIONE DATA  
CONSEGNA

La funzionalità di reinoltro comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica **della data di consegna con la data di ritrasmissione**, rilevante quindi ai fini fiscali.



## FUNZIONALITÀ PER UTENTI GIÀ ACCREDITATI AL SERVIZIO SDICOOP-RICEZIONE

1. Inviare al SDI una richiesta di quadratura del flusso in uscita dal Sdl verso il proprio servizio; al quale un provider può inoltrare una richiesta di report di quadratura dei file fattura e/o file notifica a lui indirizzati da parte del Sdl

2. Inviare al SDI una richiesta di reinoltro delle fatture e/o delle notifiche afferenti al proprio flusso inoltrando una lista di identificativi Sdl dei file fattura e/o file notifica che intende far ritrasmettere verso il proprio servizio esposto (file .csv); tali identificativi sono accessibili all'utente nel report di quadratura rilasciato dal ws quadratura-flusso-ricezione (punto 1)

3. Scaricare dal SDI il report delle operazioni richieste in precedenza

## FUNZIONALITÀ PER UTENTI GIÀ ACCREDITATI AL SERVIZIO SDICOOP-RICEZIONE

<p>La richiesta del report di quadratura del flusso di ricezione B2B permette di richiedere la quadratura del proprio flusso in ricezione nell'intervallo temporale indicando la data minima e massima</p>	<p>Le date, che fanno riferimento alla data di ricezione del file fattura presso SdI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non potranno ricomprendere i 7 giorni antecedenti la data in cui si effettua la richiesta</li><li>• potranno abbracciare un intervallo massimo di 15 giorni</li></ul>	<p>Nel caso in cui la richiesta venga accolta, all'utente viene rilasciato un identificativo con cui in seguito potrà richiedere lo scarico del report di quadratura</p>	<p>Se invece viene scartata verrà indicato il motivo dello scarto</p>
--	---	--	---

# VINCOLI PER LE RICHIESTE DI RE-INOLTRO IN RICEZIONE

Il file di richiesta non può eccedere la dimensione massima di 5 MB

Il file di richiesta non può contenere più di 10.000 identificativi file

Gli identificativi contenuti nel csv devono essere di file fattura ricevuti dal Sdl entro i 30 giorni antecedenti la data della richiesta, con esclusione dei 7 giorni immediatamente precedenti

Il provider non può inoltrare complessivamente più di 10 richieste giornaliere di re-invio di file fattura

Il provider non può richiedere in un mese la ritrasmissione complessiva di più di 100.000 file

## FUNZIONALITÀ PER UTENTI GIÀ ACCREDITATI AL SERVIZIO SDICOOP-TRASMISSIONE

1. Inviare una richiesta di quadratura del flusso in uscita dal SdI verso il proprio servizio; al quale un provider può inoltrare una richiesta di report di quadratura dei file notifica a lui indirizzati da parte del SdI

2. Inviare una richiesta di re-inoltro delle notifiche afferenti al proprio flusso, il provider può inoltrare una lista di identificativi delle notifiche che intende far ritrasmettere verso il proprio servizio esposto (file .csv); tali identificativi sono accessibili all'utente nel report di quadratura rilasciato dal ws quadratura-flusso-trasmissione (punto 1)

3. Tramite la terza ed ultima operazione, l'utente può effettuare lo scarico del report delle operazioni richieste in precedenza

## FUNZIONALITÀ PER UTENTI GIÀ ACCREDITATI AL SERVIZIO SDICOOP-TRASMISSIONE

<p>La richiesta del report di quadratura del flusso di trasmissione B2G (verso PA) 'operazione permette di richiedere la quadratura nell'intervallo temporale indicando la data minima e massima</p>	<p>Queste date, che fanno riferimento alla data di ricezione del file fattura presso Sdl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•non potranno ricomprendere i 15 giorni antecedenti la data in cui si effettua la richiesta</li> <li>•potranno abbracciare un intervallo massimo di 15 giorni</li> </ul>	<p>La richiesta del report di quadratura del flusso di trasmissione B2B permette di richiedere la quadratura del proprio flusso B2B e B2C nell'intervallo temporale indicando la data minima e massima</p>	<p>Queste date, che fanno riferimento alla data di ricezione del file fattura presso Sdl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•non potranno ricomprendere i 7 giorni antecedenti la data in cui si effettua la richiesta</li> <li>•potranno abbracciare un intervallo massimo di 15 giorni</li> </ul>	<p>Nel caso in cui la richiesta venga accolta, all'utente viene rilasciato un identificativo con cui in seguito potrà richiedere lo scarico del report di quadratura</p>	<p>Se invece viene scartata verrà indicato il motivo dello scarto.</p>
--	---	--	--	--	--

# VINCOLI PER LE RICHIESTE DI RE-INOLTRO IN TRASMISSIONE

Il file di richiesta non può eccedere la dimensione massima di 5 MB

Il file di richiesta non può contenere più di 10.000 identificativi file

Gli identificativi contenuti nel csv devono essere di file fattura ricevuti dal Sdl entro i 30 giorni antecedenti la data della richiesta, con esclusione dei 7 giorni immediatamente precedenti

Il provider non può inoltrare complessivamente più di 10 richieste giornaliere di re-invio di file notifica

Il provider non può richiedere in un mese la ritrasmissione complessiva di più di 100.000 file

# SERVIZIO CONSULTAZIONE – STESSO PROVVEDIMENTO 23/11

Al punto 8-ter “*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio*”, al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2020)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021)”.

Questo comporta un ulteriore slittamento al 28 febbraio 2021, del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. L’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione - agli operatori o agli intermediari dagli stessi delegati - le fatture elettroniche emesse e ricevute - ai consumatori finali - le fatture elettroniche ricevute.

Per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche - gli operatori Iva - devono effettuare l’adesione dal portale Fatture e corrispettivi, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019 - i consumatori finali persone fisiche - possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata di Fisconline.

# COME PREPARARSI

- La soluzione intermediario Di.Tech funziona su canale «Web Service» e quindi può gestire tutte queste nuove funzionalità
- Nella soluzione Open Business verranno interfacciati i nuovi servizi esposti dall'Agenzia delle Entrate per:
  - Richiedere le fatture non ricevute
  - Richiedere le notifiche non ricevute
- Risulta sempre più strategico dotarsi di strumenti come il Monitor FE che potrebbero essere automaticamente alimentati con i report di quadratura per evitare lo scarico manuale degli elenchi di fatture

# IL MONITOR FE

Disponibile in house e in cloud, verifica in tempo reale la coerenza dei documenti fiscali presenti nei diversi sistemi informatici aziendali ed esterni:

SDI

INTERMEDIARIO

SISTEMA DOCUMENTALE

CONTABILITÀ

SISTEMA DI CONSERVAZIONE

SISTEMA GESTIONALE

....

# PERCHÉ SERVE

Avere un punto di vista unico che identifichi eventuali problemi senza dover monitorare tutti i flussi di collegamento tra i sistemi (interrogazione webservice)

Permettere all'amministrazione di certificare i dati, mensilmente, per la chiusura dell'iva, al responsabile della conservazione elettronica e ai sistemi informativi

Garantire al responsabile della conservazione la correttezza e completezza dei documenti messi in conservazione

Evitare multe e contestazioni: con una sintesi grafica e a griglia permette la riconciliazione e/o per evidenziare punti del flusso che necessitano un intervento specifico

# REGISTRI PRECOMPILATI

Art 142. del decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020

# REGISTRI PRECOMPILATI

Decorrerà dalle operazioni realizzate **dal 1° gennaio 2021 il servizio di elaborazione delle bozze precompilate** dei documenti Iva, ed in particolare dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022: così dispone l'articolo 142 del decreto-legge rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 sul presupposto non completa disponibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di tutti i dati dei corrispettivi

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid 19, è stata differita al 2021 una serie di adempimenti quali l'avvio effettivo della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti obbligati dal 1° gennaio 2020 ma che per tutto il 2020 potranno ancora beneficiare della moratoria sanzionatoria. **Ciò determina l'impossibilità per il fisco di disporre di una sufficiente mole di informazioni** tale da permettergli di produrre le bozze dei documenti Iva di interesse

La nuova decorrenza del servizio si avrà a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (rispetto all'iniziale termine del 1° gennaio 2020 già spostato **al 1° luglio 2020**)

In via sperimentale e nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le FE e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'ADE metterà a disposizione dei soggetti passivi, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze:

- **registri delle fatture e degli acquisti (ex artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);**
- **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA**

# DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PRECOMPILATA

**Le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento**, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall'agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento

Se l'operatore Iva convalida o integra nel dettaglio **le bozze dei registri Iva** relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l'Agenzia procede all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi

Dato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100% **e nel caso di costi prorata o di indetraibilità oggettive sarà cura del contribuente modificare le bozze** e indicare la corretta percentuale

Inoltre a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della **dichiarazione annuale IVA**. Il contribuente potrà in ogni caso apportare modifiche alla bozza dal momento che l'Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato



# **CODICE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELLE INSOLVENZE**

(Differimento con legge n.40 del 5/06/2020)

# CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

A seguito della vicenda Covid, con la legge n. 40 del 5 giugno 2020, è **stata rinviata al 1° settembre 2021** l'operatività dell'obbligo di segnalazione introdotto dal D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 in attuazione della legge delega 155 del 2017

L'obiettivo cardine della nuova disciplina della crisi d'impresa è responsabilizzare gli imprenditori, i creditori e gli organi di controllo verso una corretta **gestione anticipata delle finanze aziendali**

Per evitare lo stato di crisi e di insolvenza, le aziende devono nominare un controllo interno e provvedere ogni tre mesi al calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dei sei mesi successivi. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno spetta a tutte le aziende che abbiano superato uno dei seguenti requisiti negli ultimi due esercizi consecutivi: **4 Milioni di euro di fatturato, 20 dipendenti in forza o 4 Milioni di euro di attivo patrimoniale**

# ATTORI COINVOLTI ASTRATTI DALL'ANALISI DELL'ART. 14 DEL CODICE

1) **l'organo amministrativo** valuta costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, intraprendendo le idonee iniziative, nonché l'equilibrio economico-finanziario e l'andamento gestionale (comma 1)

2) **l'organo di controllo societario**, il revisore contabile e la società di revisione verificano che l'organo amministrativo svolga tali attività secondo le modalità indicate (comma 1)

3) gli stessi soggetti segnalano all'organo amministrativo, immediatamente e nel rispetto di dati requisiti formali, **l'esistenza di fondati indizi di crisi (comma 1)**

4) nell'ipotesi in cui la segnalazione non sia riscontrata o lo sia in modo inadeguato, o di mancata adozione delle misure necessarie, gli organi di controllo societari **informano senza indugio l'OCRI** fornendo elementi utili per l'adozione delle determinazioni

5) il **CNDCEC che ha il compito di indicare i KPI** il compito di elaborare, con cadenza periodica, gli indici alla base del sistema di allerta in base all'art. 13 c. 2 del decreto lgs n 14 del 12 gennaio 2019 tra cui l'accennato DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

# GESTIONE SEGNALAZIONE

Sono identificate due tipologie di allerta:

1. “interna”
2. “esterna”

1. **Nella fase interna**, spetta all’organo di controllo interno, al revisore contabile o alla società di revisione l’onere di segnalare all’organo amministrativo la fase di allerta.

2. **La fase esterna** prende forma se entro i successivi 60 giorni dalla segnalazione interna della fase di allerta non sono state attivate le misure idonee per il superamento dello stato di crisi. La fase di allerta viene quindi segnalata all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (anche detto OCRI), che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta

**La segnalazione dello stato di crisi è obbligatoria** e, naturalmente, la nuova disciplina d’impresa ha previsto delle sanzioni per chi non adempie

# KPI

## Tipologie di KPI

- **Flussi Finanziari**
- **Prospetti previsionali**
- **Posizione Finanziaria Netta**
- **Indici e margini**

## Tipologie di dati

- **Flussi consuntivi**
- **Flussi previsionali**

## Tipologie di viste

- **Dati assoluti**
- **Variazioni progressive e temporali**

# ALTRI KPI

## Anomalie di tipo Finanziario / Patrimoniale / Reddittuale

- In sintesi, gli indici devono evidenziare che l'impresa, nello stato in cui si trova, non riuscirebbe a sostenere i debiti per i 6 mesi successivi.

## Rischi di frode

- Accessi anomali
- Operazioni sospette

## Obsolescenza o assenza di processi amministrativi

- Processi non definiti
- Processi non chiari
- Processi non adeguati

## Incident Management

- Perdite di dati
- Operazioni non andate a buon fine


## Log Management

- Tracciamento degli accessi
- Tracciamento delle operazioni

# COME PREPARARSI

- E' prevista una nuova funzione applicativa, esterna ai sistemi contabili utilizzati con i seguenti obiettivi
  - All'ottenimento di tutti gli **indicatori** necessari
  - Redazione di una specifica **reportistica**
  - **Creazione degli indici** che nel tempo saranno necessari
  - Sistema di **Monitoring e Alerting** per eventi rilevanti

# STEP OPERATIVI




# ANALISI QUANTITATIVE

- Analisi consuntive

Flussi Fin

Posizione  
Finanziaria Netta

Indici e Margini




# ANALISI QUANTITATIVE

- Analisi previsionali e prospettiche

Flussi Fin


Posizione  
Finanziaria Netta

Indici e Margini



# ANALISI QUANTITATIVE

- Analisi delle variazioni (incrementi o decrementi)



# ANALISI QUALITATIVE

La gestione dell'analisi qualitativa consente di rilevare i c.d. fondati indizi della crisi, ritenuti sintomatici di uno stato di crisi rilevante ai fini della segnalazione agli organi competenti. In particolare, sono ritenuti **sintomatici di un potenziale stato di crisi** i seguenti aspetti:

1. la presenza di reiterati e significativi **ritardi nei pagamenti** (art. 13, D.Lgs. 14/2019)

2. **il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso** o se la durata residua dell'esercizio è inferiore a sei mesi, per i successivi sei mesi (art. 13, D.Lgs. 14/2019)

Rappresentano il discrimine tra situazioni di crisi che possono essere gestite internamente all'impresa e situazioni che comportano l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto

# IN SINTESI

- Anche il 2021 sarà un anno che si prospetta impegnativo
- Sono diversi anni che il fronte Finance è in prima linea nel processo di #digitalizzazioneeretail
- La community Finance ci aiuta a portare avanti i ragionamenti, step a step

# QUESTION TIME



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

inspiring  
innovation

**WEBINAR FINANCE:  
PRONTI VIA PER IL  
2021!**